

ARST S.p.A.

ACCORDO QUADRO SERVIZIO MANUTENZIONE ELETTRMECCANICA

CIG LOTTO

Rif.to Gara n. 00/2020 – CIG 0000000

LOTTO 00 : 000000000

TRA

L'ARST S.p.A., in seguito, per brevità, indicata come "ARST" in persona del Legale Rappresentante,, nato a il 00.00.0000 e domiciliato per la carica in Cagliari, Via Posada n. 8/10, partita IVA 00145190922

E

la Società, in seguito, per brevità, indicata come "Fornitore" con Sede Legale in, via n. P. IVA, per la quale interviene nel presente atto il sig., nella sua qualità di, come risulta dal Certificato della C.C.I.A.A. di

PREMESSO CHE

- Con Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 000 del 00.00.0000 (resa esecutiva dall'Assessorato ai Trasporti con nota prot. n. del 00.00.0000), è stato disposto di espletare una procedura di gara ad evidenza pubblica.
- Con Bando di gara pubblicato sulla GU/S S00 del 00.00.2020, sulla GURI n. 00 del 00.00.2020 e, per estratto, sui quotidiani:, è stata indetta la gara in argomento.
- A seguito dell'esperimento della procedura di gara, con deliberazione ARST n. 000 del 00.00.2020, è stato disposto di aggiudicare il servizio di manutenzione del lotto alla Società con sede in
- Il Fornitore ha prodotto la documentazione a dimostrazione del possesso dei

requisiti dichiarati in sede di gara.

- E' stato sottoscritto l'Accordo Quadro in data 00.00.000000, relativo al lotto x –
fornitore 000000000000.

- Con riferimento alla normativa antimafia (D.Lgs. n. 159/2011.....)

- Il Fornitore ha prestato garanzia degli obblighi derivanti dal Contratto di
manutenzione, mediante la polizza fideiussoria richiamate al successivo art.

- Il Fornitore ha costituito una Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile verso
terzi e prestatori di lavoro, con massimale per sinistro pari a euro
10.000.000,00, mediante polizza n. del 00.00.0000, con la società
".....".

Tutto ciò premesso tra le Parti come sopra costituite e rappresentate, si conviene e
stipula quanto segue.

ART. 1 - VALIDITÀ DELLA PREMESSA

Quanto citato in premessa e la documentazione relativa, anche se non
espressamente richiamata, forma parte integrante e sostanziale del presente
contratto.

ART. 2 - DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, a tutti gli effetti, i
seguenti documenti:

- Allegato A1: Capitolato d'Appalto.
- Allegato A2: Offerta Economica.
- Allegato A3: Officine Fiduciarie del Fornitore.
- Allegato A4: Elenco autobus [matricola aziendale, targa, telaio, tipo e marca,
data immatricolazione].
- Allegato A5: Listini ricambi ufficiali della Casa costruttrice dei veicoli.



- Allegato A6: Tempari ufficiali della Casa costruttrice dei veicoli
- Allegato A7: Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI).
- Allegato A8: Tracciabilità dei flussi finanziari.
- Allegato A9: Patto d'integrità.

Detti documenti sono sottoscritti dalle parti, in segno di piena e incondizionata accettazione.

ART. 3 – OGGETTO DEL CONTRATTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi di manutenzione programmata e di riparazione meccanica e/o elettrica su autobus di tipologia Mercedes Citaro (lotto 1) e Scania/Irizar (lotto 2) appartenenti al parco mezzi dell'ARST S.p.A, ovvero su loro gruppi o particolari staccati.

Le prestazioni prevedono l'esecuzione del servizio manutentivo comprensivo della fornitura dei materiali (ricambi, lubrificanti -grasso, olio motore, olio cambio, olio differenziale, etc.-, dei fluidi - refrigeranti, frigorigeni, etc.-, dei materiali di uso e consumo), così come regolamentato specificatamente nel Capitolato d'Appalto.

Scopo dei suddetti interventi è ridurre le possibilità di guasto e/o riportare i veicoli dallo stato di inefficienza, per cause note o eventualmente da ricercare, allo stato di efficienza, nel pieno rispetto delle prescrizioni della Casa costruttrice e delle Leggi vigenti.

L'appalto, in particolare, ha per oggetto l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

- **controlli periodici a percorrenza o a tempo (ispezione visiva e/o controllo strumentale e compilazione "check-list") e manutenzione programmata.** Le manutenzioni programmate vengono determinate a scadenze chilometriche o temporali. Nel caso in cui non si disponga di manuali e tempari ufficiali per queste, il Fornitore predisporrà dei modelli riportanti la tipologia di manutenzione da eseguire e i materiali da utilizzare nonché i tempi di lavorazione

previsti. I modelli dovranno essere poi sottoposti all'attenzione di ARST e da questa approvati. Alla riconsegna del veicolo, il Fornitore consegnerà all'ARST il già approvato modulo, debitamente compilato e controfirmato, attestante la corretta esecuzione di quanto richiesto.

• **manutenzione correttiva ("a caduta" per guasto o prossimo guasto).** La manutenzione correttiva può essere suddivisa in:

- manutenzione già diagnosticata da ARST (intervento, materiali, tempo);
- manutenzione non diagnosticata (in tutto o in parte) da ARST e per la quale il Fornitore eseguirà la diagnosi e/o la ricerca del guasto;
- manutenzione la cui necessità si evidenzia nel corso di altri interventi, di qualsiasi tipo, e sia quindi segnalata dal Fornitore.

Nel primo caso, il Fornitore eseguirà direttamente gli interventi richiesti.

Nel secondo caso, il Fornitore indicherà le operazioni ritenute necessarie (descrizione intervento, materiali, tempi) ed attenderà l'autorizzazione di ARST.

Il terzo caso è analogo al secondo.

In tutti e tre i casi, i tempi e i materiali devono essere conformi a quanto previsto dai tempari, dai listini e dalle prescrizioni tecniche del Costruttore del veicolo.

In tutti e tre i casi sarà prevista una opportuna modulistica ed opportuna procedura.

• **soccorso stradale.** Le manutenzioni correttive, in seguito a soccorso stradale, si suddividono in:

- intervento lungo linea e rimessa in servizio del veicolo sul posto. Verranno rimborsati i tempi di lavorazione e i costi di trasferimento del Personale addetto nonché dei ricambi utilizzati e del carburante consumato per lo spostamento;
- recupero del veicolo con possibilità dello stesso di marciare in modo

autonomo oppure recupero del veicolo con trasporto/traino su strada tramite pianale oppure tramite veicolo "a forche" o tramite trattore presso l'Officina Fiduciaria del Fornitore per la riparazione. Di norma, seguirà, presso la sede del Fornitore ove verrà ricoverato il veicolo dopo il soccorso, la riparazione dello stesso che sarà considerata come un intervento di tipo 2° rispetto a quanto previsto nel punto precedente. L'ARST si riserva comunque di mettere a Gara alcune lavorazioni di tipo complesso (ad es. revisione motore trazione o revisione cambio velocità).

- **interventi in economia (interventi analoghi ai precedenti ma che non trovano riscontro nei tempi ufficiali delle Case costruttrici).** Sono tutti gli interventi per i quali non si ha riscontro nei tempi della Casa costruttrice del veicolo (e con tempi, quindi, da concordare, di volta in volta, fra ARST e Fornitore).

Le modalità di svolgimento dei servizi di cui sopra sono dettagliate all'interno del Capitolato d'Appalto.

ART. 4 – DURATA

L'Accordo Quadro ha la durata di 2 anni dalla data di sottoscrizione del relativo contratto o comunque sino all'esaurimento dell'importo contrattuale complessivo al netto del ribasso offerto dall'aggiudicatario. Da ciò discende che la scadenza contrattuale è determinata dal raggiungimento dell'importo contrattuale, al netto del ribasso offerto dall'aggiudicatario, anche se prima dei termini fissati oppure alla suddetta scadenza pur nell'eventualità che l'importo contrattuale non venga raggiunto.

ARST potrà decidere di ripetere l'Accordo quadro per un ulteriore anno, ai sensi dell'art. 125, comma 1 lettera f) del D. Lgs. n. 50/2016. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica

certificata. Qualora, nel periodo di vigenza dell'accordo quadro, non sia affidata alcuna attività all'Appaltatore, lo stesso non ha diritto ad avanzare richieste di compensi a qualsiasi titolo. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire, tutte le prestazioni che la stazione appaltante ordinerà entro la data di scadenza, anche nel caso in cui l'ordinativo giungesse l'ultimo giorno di validità dell'Accordo.

ART. 5 – IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'ammontare complessivo degli interventi di manutenzione oggetto del presente Accordo Quadro che potranno essere affidati, mediante singoli interventi di lavorazione, nel corso dell'intero periodo di durata del medesimo Accordo Quadro è pari ad euro 0000000000 al netto di IVA oltre oneri di sicurezza stimati in euro 00000 come da redatto DUVRI allegato alla documentazione di gara.

Il suddetto importo non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, ma quantifica un fabbisogno complessivo del servizio stimato in base agli eventi di piena verificatisi in media nel corso degli ultimi anni.

La stipula del presente Accordo Quadro non è quindi fonte di immediata obbligazione tra la Stazione Appaltante e l'impresa aggiudicataria e non è impegnativa in ordine all'affidamento a quest'ultima dei singoli interventi di lavorazione per un quantitativo minimo predefinito. Le singole lavorazioni saranno affidate con le modalità indicate nel Capitolato prestazionale.

L'importo complessivo di spesa stimato biennale per il Lotto dell'Accordo Quadro (.....) è pari a euro 0.000.000 + iva, di cui:

- Servizio manutentivo: importo biennale di spesa € 0.000.000 + iva
- Fornitura dei ricambi: importo biennale di sepsa € 0.000.000 + iva
- Fornitura dei lubrificanti/fluidi: importo biennale di spesa € 000.000 + iva

Nel caso ARST decidesse di esercitare la ripetizione annuale dell'Accordo Quadro,

l'importo complessivo massimo stimato triennale per il Lotto ... (.....) è
pari a euro 0.000.000 + iva.

ART. 6 – CORRISPETTIVI E PAGAMENTI

Come meglio specificato dall'articolo 15 del documento "Allegato A1: Capitolato d'Appalto", a fronte dell'accettazione degli Ordini di lavoro, il Fornitore dovrà emettere fattura da inviare all'ARST. Nella fattura dovranno essere elencati, tutti i dettagli dell'intervento già riportati nel preventivo (prezzi delle singole voci, matricola e targa nonché tipologia veicolo, descrizione lavorazione, Deposito di appartenenza, ore impiegate, materiali utilizzati e loro quantità, etc.).

In particolare, dovranno essere indicati tutti i ricambi sostituiti riportando marca, codice, prezzo di listino e relativo sconto, nonché dei fluidi e dei materiali di consumo utilizzati. Il pagamento della fattura avverrà entro 30 (trenta) giorni a fine mese dal ricevimento della stessa, previo benestare dell'ARST.

ARST emetterà, per ogni lavorazione o gruppo di lavorazioni, apposito ordine di lavorazione, preventivamente o a consuntivo (con cadenza non superiore ad un mese).

ART. 7 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL D.LGS. N. 81 DEL 09/04/2008

L'Appaltatore è obbligato a svolgere le prestazioni nel rispetto del D.Lgs. 81/2008 relativamente ai tutti i rischi per la salute e sicurezza a cui sono esposti i lavoratori impegnati nell'Appalto. Costituisce parte integrante del Contratto d'Appalto il DUVRI (art. 26 comma 3 D.Lgs. 81/2008) elaborato da ARST e condiviso tra le Parti (comprese le Ditte Terze incaricate dall'Appaltatore).

L'Appaltatore ha l'obbligo di collaborare attivamente all'aggiornamento del DUVRI, assicurando inoltre l'opportuno coordinamento con le proprie Officine Fiduciarie incaricate per lo specifico Appalto. Il suddetto aggiornamento può avvenire anche

attraverso riunioni di coordinamento (da tenersi prima dell'inizio delle attività e/o durante l'intera durata dell'Appalto) promosse da ARST o proposte dallo stesso Appaltatore. In particolare, resta inteso tra le parti che l'aggiornamento del DUVRI è da intendersi obbligatorio qualora emergano nuovi rischi interferenziali non previsti in fase di stipula del Contratto.

La trasmissione di copia del DUVRI alle ditte terze (officine fiduciarie), è a carico dell'appaltatore.

ART. 8 - TEMPISTICA E PENALI

Tutte le penalità sono esplicitate all'articolo dell'allegato

ART. 9 - CAUZIONE DEFINITIVA - GARANZIE

Tutte le penalità sono esplicitate all'articolo dell'allegato

ART. 10 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

In considerazione dell'obbligo della fatturazione elettronica, l'indirizzo telematico da indicare in fattura è:

RAGIONE SOCIALE: ARST S.p.A.

PARTITA IVA: 00145190922

PEC: arst.fei@pec.it

CODICE DESTINATARIO SDI: 0000000

Ai sensi della legge n. 96/2017, si comunica che dal 01/07/2017 tutte le fatture emesse per i servizi e le forniture resi ad ARST S.p.A., dovranno riportare la dicitura "SCISSIONE DEI PAGAMENTI art. 17-ter D.P.R. n. 633/72".

Tutti i pagamenti sono subordinati all'acquisizione del DURC (documento unico di regolarità contributiva).

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3, Legge n. 136/2010) è fatto obbligo al Fornitore di utilizzare un conto corrente bancario o postale "dedicato",

anche non in via esclusiva, alla prestazione oggetto del presente contratto.

Il Fornitore ha dichiarato gli estremi identificativi (IBAN) del conto corrente bancario dedicato (Allegato 00 - Tracciabilità dei flussi finanziari), presso il quale accreditare il corrispettivo e le persone delegate ad operare sullo stesso.

Ai sensi del comma 9 bis, dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente affidamento costituisce causa di risoluzione.

A norma dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010, il presente Contratto si intende risolto in tutti i casi in cui le transazioni saranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A.

Per pagamenti superiori a € 5.000,00, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 48 bis del DPR 602/73 ("... obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento ..."), il Cliente provvederà ai relativi controlli secondo le disposizioni vigenti.

ART. 11 - CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari, salva l'ipotesi di ricorso all'arbitrato.

ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre alle ipotesi indicate negli articoli precedenti, l'ARST ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- mancato rispetto del Patto di integrità;
- il Fornitore non esegua in tutto o in parte, nei termini contrattuali, il servizio manutentivo;



- per cessione del Contratto senza espressa autorizzazione da parte dell'Azienda;
- per violazione della disciplina legislativa e contrattuale in materia di antimafia;
- per fallimento o sottoposizione a qualunque procedura concorsuale ovvero avvio di un procedimento per la sottoposizione ad una procedura concorsuale;
- per modifica di fatto dell'organizzazione di Impresa del Fornitore, tale da diminuire le garanzie finanziarie e tecniche richieste per il Contratto;
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione continuata nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali, tutti tassativi ed inderogabili ed in caso di mancata reintegrazione del deposito cauzionale in corso di validità;
- in caso non venga mantenuta in essere la polizza R.C.;
- in tutti i casi previsti dall'art. 108 del Codice degli Appalti;
- in caso di cessazione della Ditta, di cessazione dell'attività, oppure nel caso di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del Fornitore;
- in caso di subappalto non autorizzato espressamente dall'Azienda.
- in tutti gli altri casi indicati nel Contratto.

La risoluzione si verifica di diritto, mediante unilaterale dichiarazione dell'ARST, trasmessa con lettera Raccomandata A.R.

Nel caso di risoluzione l'ARST provvederà alla sospensione dei pagamenti non ancora effettuati e alla rivalsa sul deposito cauzionale; la predetta rivalsa non esime il Fornitore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

In ogni caso resta fermo il diritto per l'ARST al risarcimento dei danni subiti per effetto della risoluzione del presente contratto.

ART. 13 – INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Regolamento UE 2016/679 (RGPD) prevede il diritto alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. In ottemperanza a tale normativa, con riferimento ai Suoi dati personali a noi forniti, ARST S.p.a. desidera preventivamente informarla, ai sensi dell'art. 12 e 13 RGPD, che tale trattamento sarà improntato ai principi di liceità, correttezza, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti così come sanciti dall'art. 5 RGPD.

Il Titolare del trattamento è ARST S.p.A. con sede in Cagliari, nella Via Posada 8, indirizzo e-mail/pec arst@pec.arstspa.info, telefono 070 26571, fax 070 2657757.

Il "Titolare del trattamento", nel rispetto di quanto previsto dall'art. 37 RGPD, ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati (RPD).

I di contatto del RPD sono: dpo@arst.sardegna.it

I Suoi dati saranno oggetto di trattamento, esclusivamente per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità. In particolare, ARST S.p.A. tratterà i suoi dati personali per le seguenti finalità:

- a) Acquisizione di informative precontrattuali e necessità di adempiere e richiedere l'adempimento ad obblighi derivanti da contratto, in conformità a disposizioni di legge, di regolamenti anche aziendali e norme comunitarie.
- b) Gestione amministrativa, contabile e fiscale delle pratiche relative ai servizi richiesti.
- c) Conservazione e archiviazione della pratica relativa al servizio richiesto.
- d) Conformità alle richieste giuridicamente vincolanti per adempiere ad obblighi di legge, regolamenti o provvedimenti dell'autorità giudiziaria
- e) Gestione dell'albo fornitori

Il trattamento dei Suoi dati per le finalità sopra dichiarate è necessario all'esecuzione

del contratto (ovvero delle misure precontrattuali) e per adempiere agli obblighi legali cui è soggetto il titolare del trattamento.

Il trattamento dei dati è eseguito attraverso supporti cartacei o procedure informatiche da parte di soggetti interni appositamente autorizzati. A questi è consentito l'accesso ai Suoi dati personali nella misura e nei limiti in cui esso è necessario per lo svolgimento delle attività di trattamento che La riguardano. Inoltre, per garantire la Sua riservatezza e l'integrità delle informazioni personali a noi fornite, i dati personali saranno trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate. ARST S.p.A. verifica periodicamente gli strumenti mediante i quali i dati vengono trattati e le misure di sicurezza per essi previste di cui prevede l'aggiornamento costante; verifica, anche per il tramite dei soggetti autorizzati al trattamento, che non siano raccolti, trattati, archiviati o conservati dati personali di cui non sia necessario il trattamento o le cui finalità siano nel caso esaurite; verifica che i dati siano conservati con la garanzia di integrità e di autenticità e del loro uso per le finalità dei trattamenti effettivamente svolti. ARST S.p.A. garantisce che i dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. I dati a Lei richiesti saranno conservati in una forma che consenta la Sua identificazione per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, decorso il quale i Suoi dati saranno definitivamente distrutti. In particolare, in relazione alle finalità sopra dichiarate, i dati personali saranno conservati per tutta la durata del contratto oltre che per i successivi 10 anni, al fine di verificare eventuali pendenze o per il rispetto degli obblighi di legge, salvo l'eventuale proroga del termine in caso di contenzioso, per il

tempo necessario al perseguimento della relativa finalità. I dati relativi alla gestione dell'albo fornitori e ai procedimenti concorsuali sono conservati per 5 anni dal termine di vigenza dell'albo.

I Suoi dati saranno conservati presso la suddetta sede legale del Titolare e potranno essere comunicati ad altri destinatari per lo svolgimento degli adempimenti normativi, all'uopo, previsti. I Suoi dati potranno essere trattati da soggetti all'uopo autorizzati ed afferenti agli Uffici di ARST S.p.A. direttamente interessati dalla specifica fornitura. Ove necessario, per le finalità dichiarate, i Suoi dati potranno essere comunicati a categorie di soggetti esterni per l'espletamento degli adempimenti normativi connessi alle attività svolte dal Titolare, nel rispetto delle norme di legge. In particolare, i dati potranno essere comunicati:

- all'Assessorato dei Trasporti della Regione Autonoma della Sardegna;
- all'Autorità Giudiziaria;
- agli Organi di Polizia e Prefettura;
- ai Legali e Consulenti di ARST S.p.A.;
- agli Enti previdenziali, assistenziali e fiscali, all'ANAC, al MEF e agli altri organismi in ottemperanza ad obblighi di legge

I soggetti che forniscono assistenza e manutenzione al Sistema Informatico di ARST S.p.A. (nominati Responsabili del trattamento) possono occasionalmente accedere ai dati del fornitore per esclusivi motivi tecnici.

La comunicazione dei dati personali per le finalità sopra dichiarate ha natura facoltativa ma necessaria al fine di adempiere agli obblighi contrattuali nonché agli obblighi legali inerenti agli adempimenti di natura fiscale e contrattuale. ARST S.p.A. rende noto che l'eventuale mancata e/o errata comunicazione di una delle informazioni necessarie, potrebbero determinare:

• l'impossibilità di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali per cui esso sia eseguito; • la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla normativa fiscale, amministrativa o contabile cui esso è indirizzato.

Sarà Sua cura comunicare al Titolare del trattamento l'eventuale variazione dei dati sottoposti a trattamento, al fine di garantire una corretta gestione del rapporto contrattuale, fatto comunque salvo il tuo diritto di rettifica.

In qualità di Interessato, Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, il diritto di accesso (art. 15 RGPD), il diritto di rettifica (art. 16 RGPD), il diritto alla cancellazione (art. 17 RGPD), il diritto di limitazione di trattamento (art. 18 RGPD), il diritto alla portabilità dei dati (art. 20 RGPD) e il diritto di opposizione (art. 21 RGPD) con le modalità indicate negli stessi articoli, cui espressamente si rinvia. Per l'esercizio dei suddetti diritti, e per ogni ulteriore informazione e comunicazione in merito ai propri dati l'Interessato potrà contattare il Titolare del trattamento mediante i canali di comunicazione sopra indicati. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento UE 2016/679 ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.

ART. 15 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del Fornitore tutte le spese di stipulazione, di copie di stampati e di elaborati, spese postali, di bolli, registrazione ove necessaria, ed in genere le spese direttamente o indirettamente correlate all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro ad eccezione di quelle legislativamente poste a carico dell'ARST.

Il Fornitore dichiara, anche ai fini della registrazione, che il servizio è eseguito nell'esercizio di impresa e che pertanto ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 la stessa è soggetta all'IVA.

ART. 16 - EFFICACIA DEL CONTRATTO

Il presente Accordo Quadro è impegnativo per le parti stipulanti dal momento della sua sottoscrizione.

Il presente Accordo Quadro consta di n. 00 fogli.

Letto, approvato e sottoscritto

PER IL FORNITORE

PER L'ARST S.p.A.

.....

Amministratore Unico

(firma digitale)

(firma digitale)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del c.c. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente, previa attenta e particolareggiata lettura, i sottoelencati articoli dell'Accordo Quadro: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

PER IL FORNITORE